



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A
alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L'USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

(a) per «organismo di gestione collettiva», si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

(i) è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri;

(ii) non persegue fini di lucro;

(b) per «entità di gestione indipendente», si intende, fermo restando quanto previsto dall'art. 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

(i) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

(ii) persegue fini di lucro.

(c) per «titolare dei diritti», si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;

(d) per «membro di un organismo di gestione collettiva», si intende un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;

(e) per «licenza multiterritoriale», si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea;

(f) per «diritti su opere musicali online», si intendono tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(g) per «Decreto», si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”;

(h) per «Autorità», si intende l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

(i) per «SCIA», si intende la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

(l) per «Regolamento sulle sanzioni», si intende l’Allegato A alla delibera 581/15/CONS dell’Autorità del 16 ottobre 2015, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” e successive modifiche ed integrazioni;

(m) per «Regolamento sulle ispezioni», si intende la delibera n. 220/08/CONS dell’Autorità del 7 maggio 2008, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità” ed il relativo Allegato A, denominato “Carta dei diritti”, e successive modifiche ed integrazioni;

(n) per «utilizzatore», si intende qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;

(o) per «repertorio» si intendono le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di:
 - (a) accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti;
 - (b) verifica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto, circa l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale alle disposizioni dello stesso Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti;
 - (c) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Decreto, anche mediante l’esercizio dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione necessaria;
 - (d) applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 41 del Decreto.

Art. 3

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per i soggetti nuovi entranti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 35/2017

1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendenti che intendano svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore devono trasmettere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una segnalazione certificata di inizio attività mediante l’invio di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, allegando altresì copia del proprio statuto. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all'Autorità.

2. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare il modello reso disponibile sul sito dell'Autorità.
3. Il modello deve essere compilato ed inviato all'Autorità secondo le modalità telematiche indicate all'art. 7.

Art. 4

Adeguamento organizzativo e gestionale dei soggetti esistenti

1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto, provvedono al necessario adeguamento gestionale e organizzativo dandone contestuale comunicazione all'Autorità.
2. La Siae procede al necessario adeguamento di cui all'art. 49 del Decreto, nei limiti e con le modalità espressamente per essa previste, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.
3. Ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti ivi menzionati utilizzano i modelli resi disponibili sul sito dell'Autorità.
4. I modelli sono compilati ed inviati all'Autorità secondo le modalità telematiche indicate all'art. 7.

Art. 5

Pubblicazione delle informazioni

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Decreto, l'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto. L'elenco contiene le informazioni riguardanti la forma giuridica, i riferimenti anagrafici, ivi inclusi il numero di partita IVA ed il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica ed il sito *internet*.
2. In caso di variazione delle informazioni di cui al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti ne danno comunicazione scritta all'Autorità entro trenta giorni dal verificarsi della variazione medesima.
3. Qualora siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto, ovvero in caso di cessazione dell'attività, i soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, ovvero dalla data di cessazione dell'attività, ne danno comunicazione scritta all'Autorità. L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento le informazioni di cui è in possesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. L'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che abbiano comunicato o per i quali sia stato verificato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

il venire meno dei requisiti necessari previsti dell'art. 8 del Decreto, ovvero la cessazione dell'attività.

Art. 6

Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, nonché sulle disposizioni recate dal presente provvedimento.
2. L'Autorità può, in qualsiasi momento, acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti.
3. L'Autorità può disporre, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del Decreto.
4. L'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 41 del Decreto nei casi previsti dalla suddetta disposizione.
5. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e del Decreto è disciplinato dal Regolamento sulle sanzioni, alle cui disposizioni si fa rinvio.
6. L'attività sanzionatoria è avviata d'ufficio o su segnalazione di parte da effettuarsi, a pena di improcedibilità, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento sulle sanzioni. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate sono abilitati a segnalare esclusivamente con modalità telematica attività o fatti che possono costituire violazioni delle disposizioni del Decreto.
7. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all'art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito *internet* di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. I suddetti organismi provvedono a comunicare all'Autorità l'avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.

Art. 7

Comunicazioni all'Autorità

1. I modelli per la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 3 e per l'adeguamento di cui all'art. 4, comma 3, sono resi disponibili sul sito *internet* dell'Autorità.
2. I modelli di cui al comma 1 sono trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'Autorità agcom@cert.agcom.it, compilati in ogni loro parte, e debitamente sottoscritti a mezzo firma digitale, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'Autorità agcom@cert.agcom.it.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Le segnalazioni di cui all'art. 6, comma 7, sono trasmesse conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento sulle sanzioni.
5. Per i soggetti che non siano stabiliti in Italia, le comunicazioni all'Autorità di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.